

SO.GE.NU.S. SPA
Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi
(approvato dal C.d.A. il 22/10/2021 e variato dal C.D.A. il 02/08/24)

Pag. 2 *TITOLO I – Disposizioni generali*

Pag. 2 Art. 1 Oggetto, finalità e principi

Pag. 2 Art. 2 Processo di approvvigionamento

Pag. 3 Art. 3 Norme e principi comuni alle procedure di gara

Pag. 3 Art. 4 Le forme contrattuali

Pag. 4 Art. 5 Programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori

Pag. 4 Art. 6 Determina a contrarre

Pag. 4 Art. 7 Responsabile del procedimento

Pag. 7 Art. 8 Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto

Pag. 7 Art. 9 Limiti di importo

Pag. 8 *TITOLO II – Procedure di affidamento*

Pag. 8 Art. 10 Procedure telematiche

Pag. 8 Art. 11 Affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00

Pag. 10 Art. 12 Affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 139.000,00 e fino alla soglia comunitaria

Pag. 10 Art. 13 - Affidamento di lavori di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00

Pag. 10 Art. 14 – Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria

Pag. 11 Art. 15 – Affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

Pag. 12 Art. 16 – Ripartizione delle competenze all'interno della Società

Pag. 12 Art. 17 Oneri di sicurezza e costo del personale

Pag. 12 Art. 18 Criteri di aggiudicazione

Pag. 14 Art. 19 Svolgimento della gara con il criterio del minor prezzo

Pag. 14 Art. 20 Commissione giudicatrice

Pag. 15 Art. 21 Unica offerta

Pag. 16 Art. 22 Elenco generale e speciale dei fornitori

Pag. 17 *TITOLO III – Esecuzione dei contratti*

Pag. 17 Art. 23 La gestione dei contratti

Pag. 18 Art. 24 - Consegna delle prestazioni

Pag. 18 Art. 25 Garanzie

Pag. 19 Art. 26 Pagamenti

Pag. 19 Art. 27 Penalità

Pag. 19 Art. 28 Modifiche e varianti ai contratti

Pag. 20 Art. 29 Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe

Pag. 20 Art. 30 Subappalto

Pag. 21 Art. 31 Cessione del contratto e cessione del credito

Pag. 21 Art. 32 Verifica di conformità dell'appalto

Pag. 22 Art. 33 Recesso unilaterale e risoluzione del contratto

Pag. 22 *TITOLO IV – Disposizioni finali*

Pag. 22 Art. 34 Procedure per l'alienazione del materiale fuori uso

Pag. 22 Art. 35 Spese minute ed urgenti di modico valore

Pag. 22 Art. 36 Validità ed efficacia del Regolamento

Pag. 23 Art. 37 Rinvio

Pag. 23 Art. 38 Entrata in vigore – Norma transitoria

TITOLO I –Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto, finalità e principi

1. Il presente Regolamento disciplina in via transitoria l'attività contrattuale di SO.GE.NU.S. SpA (di seguito, Società) in attesa della individuazione del gestore del servizio pubblico locale di raccolta e trasporto in discarica dei RSU, per conto degli EE.LL. di riferimento.
2. Campo di applicazione del Regolamento: tutti i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi sottoscritti dalla Società e necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali di raccolta, trasporto e recupero dei R.S.U., dei lavori di ricopertura finale dell'impianto di discarica e sua successiva gestione post-operativa, di importo inferiore alla soglia comunitaria, di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento.
3. Per il principio di prevalenza si applica il presente Regolamento anche ai contratti di appalto e di fornitura che riguardano la gestione post operativa della discarica, qualora l'importo dei contratti non sia rilevante. Per importo non rilevante, ai fini del presente Regolamento, si intendono quelli il cui corrispettivo sia pari o inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/16 e s.m.i. (di seguito, Codice).
4. Le disposizioni del presente Regolamento mirano ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori con modalità semplificate e termini ridotti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, pubblicità, tutela dell'ambiente e del lavoro ed efficienza energetica.

Art. 2

Processo di approvvigionamento

1. La Società è dotata di un processo di approvvigionamento dei materiali e dei servizi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, avente ad oggetto in particolare:
 - servizi di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti;
 - servizi di trasporto materiali per conto terzi;
 - servizi di consulenza e analisi di laboratorio;
 - servizi di assistenza, manutenzione e riparazione;
 - servizi di smaltimento di percolato ed altri reflui.
2. Il processo di approvvigionamento è articolato nelle seguenti fasi:
 - rilevamento delle esigenze di acquisto interne;
 - individuazione dei materiali e servizi che provocano riflessi diretti e/o indiretti sul servizio espletato dalla Società;
 - individuazione e valutazione dei possibili fornitori;
 - richiesta di offerta;
 - valutazione delle offerte;
 - emissione dell'ordine di acquisto;
 - controllo di congruenza tra materiale consegnato/materiale ordinato;
 - controllo di congruenza tra corrispettivo fatturato/prezzi dichiarati

dall'operatore in sede di offerta;

- nullaosta al pagamento della fattura.

Art. 3

Norme e principi comuni alle procedure di gara

1. Le disposizioni del presente Regolamento si conformano alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici previste dalle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come recepite nell'ordinamento giuridico dal Codice (D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) dai relativi provvedimenti attuativi.
2. Qualora nel corso di validità del Regolamento le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento subiscano modifiche e/o integrazioni, anche le disposizioni del presente Regolamento eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.
3. Il presente Regolamento è integrato da altre disposizioni organizzative e da regolamenti interni, relativi a materie specifiche previste da normative statali, regionali e provinciali, nonché dai protocolli operativi aziendali.

Art. 4

Le forme contrattuali

1. I contratti sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile ovvero in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata, tutti da redigersi secondo modalità elettroniche, secondo le norme vigenti. L'atto o contratto deve essere sottoscritto dalle parti con firma digitale o elettronica qualificata; nel caso di sottoscrizione a distanza, il documento predisposto dalla Società deve essere inviato a mezzo PEC (posta elettronica certificata) alla parte contrattuale, che deve apporvi la firma digitale (elettronica), dandone immediatamente avviso alla Società, sempre a mezzo PEC, e da tale comunicazione decorrono gli effetti giuridici dell'atto.
2. Per i contratti di importo pari o inferiore a € 40.000,00, la stipula avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC.
3. La forma dei contratti è stabilita nella determina a contrarre e/o nell'Ordine di acquisto.
4. La stipulazione dei contratti avviene di norma ad opera del Direttore Generale. La stipulazione dei contratti di importo pari o inferiore a € 10.000,00 può avvenire ad opera dei responsabili di servizio, nei limiti delle deleghe ricevute e/o dell'autonomo limite di spesa previsto.
5. Le spese relative alla stipulazione, alla eventuale registrazione e trascrizione dei contratti sono a carico dell'operatore economico affidatario delle prestazioni.
6. A pena di nullità i contratti stipulati dalla Società, ai sensi del presente Regolamento, non possono essere ceduti dall'affidatario a soggetti terzi, salvo le deroghe espressamente previste dal Codice.
7. I contratti hanno efficacia per la Società dalla data della relativa sottoscrizione.

8. I contratti sono impegnativi per l'operatore economico aggiudicatario dalla data di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, in caso di procedura aperta o ristretta, e dalla data di comunicazione dell'avvenuta accettazione dell'offerta, in caso di procedura negoziata.

Art. 5

Programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori

1. In analogia a quanto disposto dall'art. 21 del Codice e compatibilmente con il bilancio e le risorse finanziarie disponibili, la Società adotta il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ed il programma triennale di lavori, di importo unitario stimato pari o superiore ad € 139.000,00, con decorrenza dal 2022. Il programma degli acquisti di forniture, servizi e lavori viene aggiornato entro la fine di ciascun anno sulla base dei consuntivi degli anni precedenti.

2. In sede di approvazione del programma, si procede alla designazione del Responsabile unico del procedimento di ciascuna procedura, nominato successivamente in fase di avvio del procedimento.

Art. 6

Determina a contrarre

1. La determina a contrarre è l'atto con cui la Società espone le ragioni che giustificano la conclusione di un contratto e che la inducono ad adottare una determinata modalità per individuare il contraente.

2. La determina a contrarre forma la volontà contrattuale della Società, ma non produce effetti giuridici verso terzi, se non quando detta volontà venga manifestata all'esterno con l'osservanza delle forme di legge e di quanto previsto dal presente Regolamento.

3. La determina deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) l'ammontare del corrispettivo o della spesa prevista per l'esecuzione del contratto ed il riferimento agli strumenti di programmazione economico finanziaria della Società;
- d) le clausole e gli elementi ritenuti essenziali relativi all'esecuzione del contratto, anche con rinvio a condizioni contrattuali di capitolati, schemi negoziali o proposte commerciali;
- e) i termini e la durata certi del contratto;
- f) le eventuali penali, garanzie e fidejussioni;
- g) le modalità di scelta del contraente;
- h) i criteri di aggiudicazione;
- i) la forma del contratto.

4. La determina a contrarre è adottata dal soggetto competente secondo le disposizioni dello Statuto della Società, ovvero sulla base di apposite deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 7

Responsabile del procedimento

1. Per ogni singola procedura di affidamento è nominato un Responsabile del procedimento (di seguito RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

2. Il Responsabile del progetto è, di norma, il responsabile della seconda unità organizzativa ovvero il responsabile dell'ufficio amministrativo per gli importi fino a € 40.000 (euro quarantamila) salva diversa decisione del Direttore Generale.

Per gli importi superiori a € 40.000 (euro quarantamila) per i quali occorre l'autorizzazione alla spesa e all'avvio della procedura del CDA, il RUP è di norma il Direttore Generale salva diversa indicazione di quest'ultimo o del C.D.A..

3. Per gli affidamenti di lavori e per gli affidamenti di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un dipendente tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un dipendente tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, è valutata l'opportunità, in rapporto all'oggetto dell'appalto, di costituire una struttura di supporto al RUP.

4. Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 il RUP è in possesso almeno di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado (diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, è valutata l'opportunità, in rapporto all'oggetto dell'appalto, di costituire una struttura di supporto al RUP.

5. Per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiori a € 1.000.000,00, il RUP deve essere in possesso, alternativamente, di:

- diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado (diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;

- laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare (ingegneria, architettura, scienze e tecnologie agrarie, forestali, ambientali e geologiche o equipollenti), abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;

- laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, è valutata l'opportunità, in rapporto all'oggetto dell'appalto, di costituire una struttura di supporto al RUP.

6. Per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria, il RUP deve essere in possesso, alternativamente:

- laurea triennale nelle materie sopra indicate, abilitazione all'esercizio della professione ed anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;

- laurea quinquennale nelle materie sopra indicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

In ogni caso, possono svolgere le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 15 (quindici) anni nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, è valutata l'opportunità, in rapporto all'oggetto dell'appalto, di costituire una struttura di supporto al RUP.

7. Per gli affidamenti di **servizi e forniture** il RUP è il Direttore Generale o, se delegato, il responsabile della seconda unità organizzativa in possesso di adeguata formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare, alternativamente:

- alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico-amministrativo;

- nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, è valutata l'opportunità, in rapporto all'oggetto dell'appalto, di costituire una struttura di supporto al RUP.

8. Indipendentemente dal valore degli affidamenti, il RUP accerta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, di cui all'art. 42 del Codice, nello svolgimento delle procedure, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire parità di trattamento nei confronti dei potenziali affidatari delle prestazioni.

9. Il RUP svolge i compiti ad esso attribuiti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

10. Nel caso in cui l'organico della Società presenti temporanee e accertate carenze o non vi siano soggetti in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del procedimento, comunque individuato all'interno della Società, i compiti di supporto all'attività del Responsabile del procedimento possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento, a soggetti idonei aventi i necessari requisiti di qualificazione e in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

11. La carenza in organico, di cui al precedente comma 13, è attestata dal Direttore Generale.

12. Di norma, il ruolo di RUP non è incompatibile con le funzioni di Presidente della commissione di gara o di membro della commissione giudicatrice nelle gare con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salva diversa indicazione del Direttore Generale, con riferimento alla singola procedura.

13. Al RUP è riservata la valutazione della presunta anomalia delle offerte e, nelle gare con il criterio dell'O.E.V., può avvalersi, se ritenuto opportuno, del

supporto della commissione giudicatrice.

14. I casi di possibile coincidenza delle funzioni di RUP e Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione del contratto sono stabiliti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

15. Per l'affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni alla Società, trova applicazione il "*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e accesso agli impieghi*" nei termini e per i casi in esso previsti e per quelli espressamente esclusi trova applicazione il presente regolamento.

Art. 8

Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento è soggetta alla vigilanza del RUP, che adotta tutti gli atti ad esso demandati dalla legge, dal presente Regolamento o delegati dal Direttore Generale.

2. Per L'esecuzione dei contratti di lavori è prevista, di norma, la nomina di un Direttore dei lavori, su proposta del RUP, individuato tra soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in rapporto all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione negli incarichi.

3. In relazione alla complessità dell'intervento, può essere nominato un Ufficio di Direzione lavori; in tal caso, il Direttore dei lavori è coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Qualora il Direttore dei lavori non possieda i requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o non assuma l'incarico di C.S.P. e C.S.E., la Società affida l'incarico ad altro professionista esterno in possesso di detti requisiti.

4. Ferme restando le previsioni di cui al comma 14 dell'art. 7 del presente Regolamento, per i contratti di servizi e forniture, l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto è, di norma, ricoperto dal RUP. Qualora la Società ritenga opportuno distinguere i ruoli, la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto avviene su proposta del RUP tra i dipendenti in organico in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione negli incarichi.

In caso di assenza di idonea figura o di carenze in organico, il ruolo di D.E.C. può essere affidato al soggetto esterno che già svolge le funzioni di supporto al RUP.

5. Per servizi e forniture particolarmente complesse, il Direttore Generale stabilisce i casi in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto è assistito da uno o più assistenti, ai quali affida per iscritto uno o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione, che rimane in ogni caso responsabile del corretto adempimento delle prestazioni.

6. Qualora gli incarichi di Direzione dei lavori o di Direzione dell'esecuzione del contratto, di cui al presente articolo, vengano conferiti all'esterno della Società, si applicano le disposizioni previste dal successivo art. 15 del presente Regolamento

7. Le modalità di svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore dei lavori e al Direttore dell'esecuzione del contratto sono indicate dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 9

Limiti di importo

1. Le procedure di cui al presente Regolamento per l'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie, come recepite dal Codice. Gli importi monetari di volta in volta determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali.
2. Gli importi degli affidamenti di forniture, servizi e lavori non possono essere frazionati artificialmente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Non configura frazionamento artificioso la suddivisione dell'affidamento che sia giustificata da specifiche ragioni tecniche esplicitate in apposita relazione dal Responsabile del procedimento.
3. Il calcolo del valore stimato dell'affidamento è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a 48 (quarantotto) mesi, l'importo a base d'asta è stimato sulla base dell'importo mensile moltiplicato per quarantotto.
4. Per gli affidamenti mediante accordo quadro, il valore da prendere a riferimento è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti applicativi previsti nel periodo di durata dell'accordo quadro.
5. La liquidazione in favore del contraente è subordinata:
 - a) alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione, anche nel corso dell'esecuzione;
 - b) all'accertamento della insussistenza delle condizioni per l'applicazione di penali in conseguenza di eventuali inadempienze contrattuali o dell'adozione di un provvedimento di risoluzione del contratto in danno;
 - c) alla verifica della insussistenza di irregolarità nei versamenti contributivi e fiscali, ed eventualmente anche in relazione ai versamenti retributivi nei riguardi delle maestranze impiegate nelle prestazioni.
6. Nel caso la Società accerti la sussistenza di ragioni di credito nei riguardi del contraente, si procede a compensazione con i crediti spettanti al medesimo e derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.

TITOLO II – Procedure di affidamento

Art. 10

Procedure telematiche

1. La Società adotta le misure necessarie per l'espletamento delle procedure di scelta del contraente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.
2. Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica dovranno accreditarsi presso il portale della Società. La partecipazione alle procedure *on line* non prevede, a carico dei concorrenti, alcun onere.
3. La documentazione presentata *on line* dovrà essere firmata digitalmente, nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., in conformità alle indicazioni presenti nella documentazione di gara.
4. La procedura di gara espletata per via elettronica prevede una prima fase

di verifica, da parte della commissione di gara, della documentazione richiesta negli atti di indizione della gara a corredo dell'offerta.

Le offerte presentate dagli operatori economici che non siano corredate da una corretta e completa documentazione, saranno escluse e, pertanto, non saranno visualizzate nella graduatoria finale, fatto salvo il procedimento di soccorso istruttorio, previsto e disciplinato dal Codice.

5. È possibile derogare alla procedura telematica per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 10.000,00 (euro diecimila), con scelta sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.

Art. 11

Affidamento diretto di forniture e di servizi di importo inferiore a 139.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00

1. La procedura per l'affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 avviene anche senza la consultazione di una pluralità di operatori economici e prende avvio, di norma, con la determina a contrarre, di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

2. E' consentito procedere a consultazioni preliminari del mercato, al fine di acquisire informazioni dagli operatori economici circa le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche usualmente praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Società.

3. E' altresì consentito promuovere indagini di mercato preordinate a conoscere l'assetto del mercato e i potenziali concorrenti interessati alla selezione. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sulla successiva selezione. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

4. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più opportune e convenienti dalla Società, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione di cataloghi del mercato elettronico. A seguito della determina a contrarre, l'Ufficio gare esegue l'indagine di mercato mediante la pubblicazione di un "Avviso di manifestazione di interesse", ai fini dell'eventuale acquisizione di preventivi d'offerta da parte di potenziali fornitori, ove esistenti.

5. L'Avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", ed almeno un quotidiano a diffusione locale qualora l'importo dell'affidamento posto a base di appalto sia pari o superiore ad € 139.000,00. La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza.

6. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, gli eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti ai fini della manifestazione di interesse, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati a presentare i preventivi. La Società ha facoltà di procedere alla selezione degli operatori

da invitare, mediante sorteggio pubblico oppure di individuare gli operatori direttamente mediante l'Albo fornitori di cui al successivo articolo 22.

7. Una volta acquisiti i preventivi, il RUP dispone l'affidamento in favore del fornitore prescelto, senza necessità di adeguata motivazione in merito alla scelta effettuata (es. congruità del prezzo rispetto alla prestazione, eventuali caratteristiche migliorative dell'offerta, rispetto del principio di rotazione). In ogni caso provvede alla pubblicazione sul sito aziendale dell'esito dell'affidamento diretto.

8. Qualora si proceda alla richiesta di preventivi da parte di una pluralità di operatori economici, la Società garantisce il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di consentire l'accesso alle commesse a tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi solo con alcuni operatori.

9. La richiesta di preventivo d'offerta all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivata, avuto riguardo alla particolare struttura del mercato, all'affidabilità dell'operatore economico, al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ed alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento.

10. La verifica dei requisiti di carattere generale e speciale del fornitore è espletata prima dell'emissione dell'ordinativo, salva l'ipotesi di affidamento urgente o di Ordine Diretto di Acquisto, per il quale la verifica è espletata prima del pagamento del corrispettivo. In caso di esito negativo della verifica, non si procede all'affidamento ovvero non si procede al pagamento delle prestazioni se l'affidatario non provvede a sanare le irregolarità riscontrate, ovvero si procede alla decurtazione dal corrispettivo dovuto delle somme relative alle irregolarità riscontrate.

11. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al presente articolo.

Art. 12

Affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria

1. Le forniture e i servizi di importo pari o superiore a € 139.000,00 e fino alla soglia comunitaria sono affidati mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori aziendali, di cui al successivo art. 22 del presente Regolamento, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 8 del precedente art. 11 del presente Regolamento.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati

Art. 13

Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00

1. I lavori di importo superiore a 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00 sono affidati mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 5 (cinque) operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 8 del precedente art. 11 del presente Regolamento.

2. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, che contiene l'elenco degli operatori economici invitati.

Art. 14

Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria

1. I lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria sono affidati mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 10 (dieci) operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 8 del precedente art. 11 del presente Regolamento.

2. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, che contiene l'elenco degli operatori economici invitati.

Art. 15

Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. Le prestazioni relative alla progettazione di lavori, alla direzione dei lavori, alla Direzione dell'esecuzione del contratto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ed alle prestazioni di collaudo sono espletate dai dipendenti in organico, in possesso di idonei requisiti di professionalità. In caso di carenza in organico di personale qualificato, ovvero di difficoltà a svolgere le funzioni proprie, ovvero in caso di lavori, forniture e servizi di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero in ogni altra situazione equiparabile alle precedenti, casi che devono essere accertati e certificati dal Direttore Generale o per delega dal RUP se persona diversa, la Società può affidare gli incarichi ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice, secondo le procedure previste dal presente articolo.

2. Per gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione del contratto, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché per gli incarichi che la Società ritenga indispensabili a supporto dell'attività del RUP, di importo inferiore a €. 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP, tenendo conto dell'esperienza e delle attitudini professionali del soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico. L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, efficienza, economicità e rotazione.

3. Gli incarichi di servizi di cui al precedente comma 2 di importo pari o superiore € 40.000,01 e inferiore a € 139.000,00 sono affidati, a cura del RUP, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa acquisizione di almeno 3 (tre) preventivi d'offerta da parte di operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori aziendali, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 8 del precedente art. 11 del presente Regolamento.
4. L'affidamento degli incarichi avviene, in ogni caso, mediante sottoscrizione di specifico disciplinare, recante le reciproche obbligazioni delle parti.
5. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, che contiene anche l'indicazione degli O.E. invitati.

Art. 16

Ripartizione delle competenze all'interno della Società

2. La competenza per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria è attribuita all'interno della Società sulla base del valore economico del contratto, al netto dell'I.V.A., secondo quanto di seguito indicato:
 - a) gli affidamenti di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 avvengono ad opera del Direttore Generale, con adozione di apposita determina a contrarre;
 - b) gli affidamenti di beni, servizi e lavori di importo compreso fra € 40.000,01 e le rispettive soglie comunitarie avvengono ad opera del Direttore Generale, sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che autorizza la spesa e l'inizio della procedura.
3. Ai fini della valutazione di congruità del prezzo di affidamento, il Direttore Generale può avvalersi di risultati di gare esperite in precedenza, rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti per lavori, servizi e forniture della stessa o di analoga tipologia.

Art. 17

Oneri di sicurezza e costo del personale

1. Per tutti gli affidamenti di lavori e servizi (escluse le mere forniture di beni e i servizi di natura intellettuale), di qualsiasi importo, la Società evidenzia nel bando di gara (o nella lettera di invito) l'importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed il costo della manodopera determinato sulla base del CCNL applicabile alla singola fattispecie.
2. Nei contratti di servizi ad alta intensità di manodopera è inserita una specifica clausola che impegna l'appaltatore uscente a fornire le informazioni relative all'eventuale riassorbimento del personale impiegato nell'attività oggetto del contratto, se previsto nel CCNL oppure nella documentazione di gara, e comunque a fornire almeno le seguenti informazioni:

- numero di unità;
- qualifica, categoria professionale e livello retributivo;
- attività e mansioni svolte;
- anzianità di servizio e monte ore settimanale;
- sede di lavoro;
- numero di lavoratori disabili, ex lege 68/99;
- CCNL applicato;
- ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.

Art. 18
Criteria di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione del minor prezzo ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono indicati nel bando o nella lettera di invito e individuati sulla base delle disposizioni del Codice.
2. Di norma, il criterio del minor prezzo è utilizzato, con applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dei commi 2, 2-bis e 8 dell'art. 97 del Codice:
 - a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e che non presentano carattere transfrontaliero, con utilizzo del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dei commi 2, 2-bis e 8 dell'art. 97 del Codice
 - b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 50 del Codice.
3. Per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili dalla Società oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.
4. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione della gara è disposta in favore del concorrente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra i profili tecnico-qualitativi e quelli economico-quantitativi, in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.
5. I criteri di valutazione dell'O.E.V. definiti dalla Società tengono conto anche dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM, con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti.
6. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati, in via esemplificativa e non esaustiva, anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione dall'offerente, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza, agli elementi tecnici

contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dagli operatori economici.

7. In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando o la lettera di invito possono prevedere punteggi e sub-punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto delle quali le offerte stesse non sono ritenute idonee per l'aggiudicazione e quindi dichiarate inaccettabili. In ogni caso, per i lavori, non è consentita l'assegnazione di punteggio all'offerta di opere aggiuntive. Complessivamente, il punteggio economico non può superare la misura di 30/100.

8. La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascun componente, elemento o sub-elemento dell'offerta è rimessa alla Società, che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica e tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione. Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, elemento o sub-elemento un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, preservandone l'equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun componente, elemento o sub-elemento deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri, nonché ai bisogni della Società.

9. La Società rimane libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per gli elementi e sub-elementi di natura qualitativa; in ogni caso, può eventualmente utilizzare due sistemi alternativi:

- a) l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;
- b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

Art. 19

Svolgimento della gara con il criterio del minor prezzo

1. Qualora si debba procedere all'aggiudicazione di appalti con il criterio del minor prezzo, la seduta di gara è pubblica ed è presieduta dal Direttore Generale, con la presenza di due testimoni.

2. Il Presidente della commissione di gara procede:

- a) all'apertura delle buste, all'accertamento della integrità dei sigilli ed alla verifica della validità e completezza delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nel bando di gara o nella lettera di invito;
- b) all'ammissione, alla successiva fase di gara, degli operatori economici la cui documentazione amministrativa risulti regolare;
- c) al procedimento di soccorso istruttorio per gli operatori economici che non abbiano presentato documentazione amministrativa completa, quando è possibile l'integrazione documentale, ed alla esclusione dalle successive fasi di gara degli operatori che abbiano presentato documentazione con irregolarità essenziali, non sanabili;
- d) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi o dei ribassi percentuali offerti, stilando la relativa graduatoria di gara.

3. Delle operazioni di gara vengono redatti appositi verbali, che non hanno valore di contratto.

Art. 20 **Commissione giudicatrice**

1. Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti in gara debba essere effettuata da una commissione giudicatrice, essa è presieduta, di norma, dal Direttore Generale.
2. Alla nomina dei commissari provvede il CdA della Società o, per delega, il Direttore Generale, in base ai rispettivi poteri statutari.
3. La commissione è composta, di norma, da dipendenti in organico, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto dell'affidamento. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara.
4. Sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la Società fornisce informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice esterna, sulle competenze professionali dei commissari, sui relativi compensi, nonché sulle funzioni e sui compiti assegnati alla commissione.
5. I commissari interni devono possedere adeguati requisiti di moralità, compatibilità, comprovata esperienza e professionalità, e sono selezionati con l'osservanza del principio di rotazione negli incarichi.
6. La commissione giudicatrice può delegare la verifica della documentazione relativa alle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio devono essere effettuati dalla commissione nel suo "plenum".
7. La commissione giudicatrice deve attenersi agli elementi di valutazione delle offerte fissate nel bando o nella lettera di invito e non può fissare criteri motivazionali e/o elementi e/o sub-elementi di valutazione aggiuntivi e/o diversi.
8. I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori, garantendo la segretezza delle informazioni contenute nelle offerte in gara. La commissione procede quindi alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate.
9. Dei lavori della commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta/e riservata/e, viene redatto apposito verbale, corredato delle motivazioni sottese alla proposta di aggiudicazione provvisoria eventualmente formulata; nel caso di esito infruttuoso delle operazioni di gara, il verbale contiene l'esposizione delle motivazioni che hanno indotto la commissione a non formulare la proposta di aggiudicazione.
10. Il verbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione giudicatrice.
11. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
12. Ai commissari si applicano l'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 42 del Codice e l'art. 51 del c.p.c.. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede

giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 200, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione sopra menzionate.

13. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Art. 21 **Unica offerta**

1. La Società può procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea e congrua, ad insindacabile giudizio della Società, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando, nella lettera di invito o nel disciplinare di gara.
2. Qualora l'unica offerta valida sia ritenuta inadeguata/incongrua, l'appalto non viene aggiudicato e l'offerente non ha diritto ad alcun compenso o rimborso di sorta, neanche a titolo risarcitorio.

Art. 22 **Elenco generale e speciale dei fornitori**

1. L'Albo fornitori aziendale è suddiviso in cinque elenchi:
 - A. Elenco degli esecutori dei lavori pubblici;
 - B. Elenco fornitori dei beni e servizi;
 - C: Elenco tecnici progettisti e assimilati;
 - D: Elenco professionisti;
 - E: Operatori SocialiL'Elenco B. è comprensivo anche degli acquisti relativi a: mezzi speciali; servizi di trasporto percolato; servizi di smaltimento percolato; servizi di laboratori analisi; fornitura di: materiali inerti distinti per tipologie.
2. Ai fini dell'iscrizione dei fornitori negli elenchi, oltre a risultare conformi alle caratteristiche valutative individuate dal processo di approvvigionamento di cui all'art. 2 del presente Regolamento, per motivi di opportunità e declinazioni di principi di trasparenza, la Società acquisisce dai candidati e d'ufficio: a) dichiarazioni di insussistenza di cause ostative ex art. 80 del Codice; b) dichiarazione antimafia (visura camerale con apposita dichiarazione in calce); c) certificato Casellario giudiziario.
3. L'utilizzo dell'Elenco generale dei fornitori e dell'Elenco speciale riferito ai fornitori dei servizi di trasporto del percolato avviene solo per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
4. Le forniture e i servizi oggetto di acquisizione da parte della Società sono, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti:
 - 1) Fornitura di acqua;
 - 2) Fornitura di forza motrice;
 - 3) Fornitura di inerti;
 - 4) Fornitura di teli per ricopertura;
 - 5) Fornitura di materiali edili in genere;

- 6) Fornitura materiali di consumo;
- 7) Fornitura di attrezzatura varia e minuta;
- 8) Fornitura di cancelleria;
- 9) Fornitura di carburanti e lubrificanti;
- 10) Fornitura di vestiario;
- 11) Forniture di beni strumentali: arredi, computer, attrezzature per ufficio, fotocopiatrici;
- 12) Fornitura di automezzi, macchine operatrici, autovetture;
- 13) Servizi di trasporto e smaltimento percolato;
- 14) Servizi di analisi chimiche dei rifiuti;
- 15) Servizi di analisi chimiche sistemi di qualità;
- 16) Servizi di lavaggio cassonetti RSU;
- 17) Servizi di vigilanza;
- 18) Servizi di pulizia uffici;
- 19) Servizi di trasporti RSU differenziati;
- 20) Nolo a freddo macchine operatrici;
- 21) Servizi di lavaggio indumenti;
- 22) Servizi di ritiro e recapito documenti;
- 23) Servizi tecnici per sistema qualità;
- 24) Servizi tecnici per direzione tecnica;
- 25) Servizi tecnici di ingegneria ed architettura;
- 26) Servizi relativi a gestione paghe -bilancio – perizie;
- 27) Servizi sanitari per Medico del lavoro;
- 28) Servizi di analisi, lastre, ecc.;
- 29) Servizi di perizie tecniche;
- 30) Servizi di consulenza legale;
- 31) Servizi assicurativi;
- 32) Servizi e forniture per il riscaldamento uffici;
- 33) Servizi di telefonia;
- 34) Servizi di manutenzione di impianti;
- 35) Servizi di manutenzione di automezzi, macchine operatrici, attrezzature e autovetture;
- 36) Servizi di locazione di macchine operatrici;
- 37) Servizi di somministrazione di manodopera;
- 38) Servizi di manutenzione cassonetti Rsu;
- 39) Servizi informatici e di manutenzione impianti e attrezzature informatiche;
- 40) Servizi di manutenzione di apparecchiature per ufficio;
- 41) Servizi di inserzioni pubblicitarie;
- 42) Servizi di ristorazione;
- 43) Servizi di banche dati e servizi *on line*;
- 44) Servizi bancari e finanziari;
- 45) Servizio di Revisore contabile.

5.I lavori oggetto di affidamento ad operatori economici qualificati sono, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti:

OPERE EDILI Nuove costruzioni Restauri e risanamenti

Ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie Demolizioni

Installazione di prefabbricati

Impianti tecnologici a servizio degli edifici

OPERE INFRASTRUTTURALI E IN TERRA Scavi e riporti Spianamenti e livellamenti Rilevati in terra

Sagomature e riprofilature di versanti Costruzioni di strade Condotte

idrauliche e impianti idraulici
Condotte elettriche e impianti elettrici
Impianti elettrotecnici ed elettronici
Impermeabilizzazioni di superfici
Ricoperture di superfici
Installazione segnaletica
Recinzioni di aree
Trivellazioni in terreni e su banco rifiuti
Drenaggi e convogliamento acque
Palificazioni per fondazioni e di contenimento dei terreni
Perforazioni e costruzione di pozzi
Manufatti in acciaio per strutture impiantistiche
Sistemazioni a verde
Manutenzione del verde
Cottimi di manodopera

6. L'Elenco di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo può essere aggiornato e integrato con disposizioni del Direttore Generale.

TITOLO III – Esecuzione dei contratti

Art. 23

La gestione dei contratti

1. La gestione dei contratti di lavori, forniture e servizi avviene in conformità alle disposizioni contenute nel d.m. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 ed alle previsioni del presente Regolamento.
2. I Capitolati Speciali d'appalto redatti dalla Società per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi contengono le prescrizioni specifiche di carattere amministrativo e tecnico relative a ciascuna tipologia di prestazione oggetto di affidamento, adeguate alle disposizioni del d.m. 49/18 di cui al precedente comma e del presente Regolamento.

Art. 24

Consegna delle prestazioni

1. Il RUP autorizza il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto a procedere alla consegna dei lavori, forniture e servizi, nei termini previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi. La consegna presuppone la redazione di specifico verbale firmato dall'appaltatore; nel verbale è indicato il termine utile per la realizzazione dei lavori, per l'esecuzione della fornitura o per l'espletamento dei servizi affidati.
2. Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il verbale di consegna può essere sostituito dall'emissione del primo ordine di esecuzione dei lavori, forniture o servizi, anch'esso firmato dall'appaltatore.
3. La Società si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni frazionata, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di indennità o risarcimenti di sorta; nei casi previsti dal Codice, la Società può disporre la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate.

Art. 25 **Garanzie**

1. Gli operatori economici che presentano offerta per l'affidamento di appalti o che contraggono obbligazioni nei riguardi della Società sono tenuti a prestare garanzia in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione abilitata ai sensi di legge o mediante garanzia fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106, d.lgs. 385/1983, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, d.lgs. 58/1998.
2. Le garanzie in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate sul c/c bancario della Società indicato nella documentazione di gara.
3. La cauzione provvisoria è prestata secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice. La Società prescinde dalla richiesta della cauzione nel caso di procedure negoziate effettuate mediante utilizzo dell'Albo fornitori; il RUP può prescindere dalla richiesta di garanzia qualora l'importo della prestazione sia inferiore a € 40.000,00.
4. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni del corrispettivo d'appalto. L'importo della garanzia è fissato in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In ogni caso si applica l'art. 103 del Codice.
5. Si prescinde dalla cauzione definitiva di cui al comma 4, qualora l'importo del contratto sia inferiore a € 20.000,00.
6. Al Direttore Generale è conferito il potere di firma per la sottoscrizione di garanzie e polizze fidejussorie a favore di enti pubblici e privati, concessionari di infrastrutture pubbliche (ANAS, RFI, ecc.).

Art. 26 **Pagamenti**

1. Il pagamento delle prestazioni può avvenire in un'unica soluzione, a prestazione interamente eseguita, oppure in ragione del progressivo avanzamento delle prestazioni medesime, secondo rateazioni prestabilite, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva e fiscale.
2. Gli uffici della Società curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni cui è subordinato l'obbligo della Società di disporre il relativo pagamento, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa all'Area Amministrativa per la liquidazione.
3. Per potersi procedere al pagamento del saldo finale è, in ogni caso, necessario l'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni.
4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento delle

prestazioni.

5. Ai sensi dell'art. 3, legge 136/10 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 27

Penalità

1. In caso di inadempimenti contrattuali dell'appaltatore, si applicano le penalità previste dai Capitolati Speciali.
2. Il Direttore Generale della Società è competente a valutare la proposta del RUP, in coordinamento con il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto, di applicazione delle penali, ovvero circa la risoluzione del contratto d'appalto.
3. Le penali sono applicate dal RUP, con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza ed assegnazione di un termine di giorni cinque per eventuali controdeduzioni dell'appaltatore.
4. Le penali sono trattenute dal corrispettivo dovuto all'impresa, con le modalità stabilite dai Capitolati Speciali di gara.
5. In ogni caso, le penali sono comminate avuto riguardo all'entità delle conseguenze delle inadempienze o dei ritardi e comunque, sono proporzionali all'importo complessivo del contratto, in modo da non superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 28

Modifiche e varianti ai contratti

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP, sentito il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. La possibilità di modificare/variare i contratti di appalto è ammessa nei casi previsti e disciplinati dall'art. 106 del Codice.
3. Ferma restando la sussistenza di una o più delle ipotesi di modifiche e/o varianti ai contratti contemplate nel Codice, qualora si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni (lavori, forniture e servizi), la Società può imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali prestazioni aggiuntive o la riduzione delle prestazioni medesime, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste contrattualmente.
5. Il RUP del Servizio competente assume le iniziative opportune per garantire l'osservanza degli obblighi di trasparenza e di informazione in relazione alle modifiche apportate ai contratti, previsti dal Codice e dall'A.N.AC..

ART. 29

Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe

1. E' ammessa, nei casi e con le modalità previste dal Codice, la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi ordinata dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, nei casi di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, la esecuzione delle prestazioni. La sospensione può essere ordinata anche dal RUP per ragioni di necessità o di

pubblico interesse, tra i quali l'interruzione sopravvenuta dei finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

2. L'esecutore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel termine fissato contrattualmente, può chiedere una proroga motivata.

3. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP entro 5 giorni dal suo ricevimento.

4. E' facoltà del RUP concedere la proroga in presenza di circostanze oggettive e, comunque, non imputabili a negligenze, o comunque, ad inadempimenti dell'esecutore.

5. Nel caso di forniture e servizi, il bando o la lettera di invito prevede che, alla scadenza del termine contrattuale la Società ha facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto, al fine di garantire la continuità della fornitura o del servizio affidati.

ART. 30 SUBAPPALTO

1. Di norma, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le forniture, i servizi e i lavori ad essi affidati dalla Società. E' ammesso il subappalto di quota parte delle prestazioni, secondo le disposizioni del Codice.

2. Il subappalto, ove consentito, è soggetto alla preventiva autorizzazione della Società, in presenza di tutte le condizioni previste dal Codice.

3. Di norma, la Società non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e, di conseguenza, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Società, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento in acconto effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture, con o senza posa in opera, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento forniture.

4. In deroga al comma 4, la Società provvede a pagare direttamente al subappaltatore e al cottimista le prestazioni dagli stessi eseguite per conto dell'appaltatore, qualora quest'ultimo sia inadempiente. Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte di subappaltatori, che siano micro o piccole imprese, come definite dal Codice, la Società provvede in merito, sentito l'appaltatore.

ART. 31 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È vietata la cessione dei contratti, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

2. È fatto divieto all'appaltatore, pena la immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni in favore della Società, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il

trasferimento e l'affitto di azienda o di ramo d'azienda sono consentiti con le modalità e i limiti previsti dal Codice.

3. Ai sensi dell'art. 1260 c.c. è esclusa qualunque cessione di crediti derivanti dall'esecuzione dei contratti, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Società.

4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice, a condizione che il cessionario sia un istituto di credito o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Società in originale o in copia autentica, prima o contestualmente all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.

ART. 32

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO

1. La Società dispone l'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) delle prestazioni dedotte in contratto, ai fini della liquidazione e del pagamento della rata di saldo. Per prestazioni particolarmente complesse, può essere nominata una commissione di verifica della regolare esecuzione (o commissione di collaudo).

2. Per i lavori, forniture e servizi di importo non superiore a euro 100.000,00 il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica le prestazioni eseguite mediante rilascio di un visto di conformità, da apporre sulla fattura.

3. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione di lavori, forniture di beni o servizi regolarmente ordinate, sono esaminate dal RUP, che ne accerta la conformità ai fini della liquidazione del corrispettivo. L'eseguita liquidazione è comunicata all'Area Amministrazione, che attiva la procedura di pagamento secondo le condizioni concordate.

ART. 33

RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di recesso unilaterale dal contratto d'appalto o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o grave irregolarità dell'appaltatore si applicano le disposizioni del Codice.

2. Il Direttore Generale della Società, in coordinamento con il RUP, è competente in merito alla risoluzione del contratto d'appalto.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34

PROCEDURE PER L'ALIENAZIONE DEL MATERIALE FUORI USO

1. Per l'alienazione o cessione gratuita di beni e materiali fuori uso o non più utilizzabili dovrà seguirsi la seguente procedura:

a) il RUP, con apposita relazione, propone di dichiarare il materiale fuori uso, indicandone i motivi e indica il mezzo di alienazione. Con la suddetta relazione dovrà essere precisato, tra l'altro, il prezzo che ritiene realizzabile;

b) il Direttore Generale della Società, con apposita deliberazione, dichiara il materiale fuori uso, disponendone la vendita a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.

2. La consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo.

3. Della consegna dovrà essere redatto apposito verbale, a firma del Direttore o di suo delegato, nel quale viene descritto lo stato del materiale alla consegna.

ART. 35

SPESE MINUTE ED URGENTI DI MODICO VALORE

1. Le spese minute aventi carattere di urgenza ovvero quelle di importo inferiore a € 5.000,00, sono disposte secondo quanto previsto dal “Regolamento interno per la gestione delle minute spese economali”

ART. 36

VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha carattere transitorio ed ha efficacia fino a quando la Società procederà ad operazioni societarie straordinarie, tali da modificare i presupposti di applicabilità delle disposizioni regolamentari ivi previste.

ART. 37

RINVIO

1. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Le modifiche e le integrazioni intervenute alla normativa vigente prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.

3. E' abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione CdA del 28/10/2019.

4. Le procedure avviate con bando pubblicato o lettera di invito spedita alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono con l'applicazione del presente Regolamento.

5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente Regolamento.

ART. 38

ENTRATA IN VIGORE – NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento è approvato con deliberazione del CdA della Società ed entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Società.

2. I Responsabili del Procedimento nominati in data antecedente all'entrata

in vigore del presente Regolamento proseguono, senza soluzione di continuità, nell'espletamento delle funzioni e si uniformano, ove dagli stessi ritenuto opportuno, alle disposizioni ivi contenute, senza necessità di ulteriore, specifico provvedimento di autorizzazione.